

(N. 1800)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1956

Nuove norme in materia di debito pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — Il vigente ordinamento del debito pubblico è tuttora retto principalmente dal testo unico 17 luglio 1910, n. 536, che altro non è se non la legge 10 luglio 1861, n. 94, nel suo nucleo centrale originario, solo in parte modificata da altre poche successive disposizioni intese a risolvere problemi particolari, senza toccare la fondamentale struttura della legge originaria. Da ciò risulta che l'assetto di questa importante Amministrazione è rimasto pressochè immutato per circa un secolo.

Tale ordinamento, che risente della rigidità di forme propria del tempo in cui venne creato, se corrispose in passato agli scopi propostisi dal legislatore, si è poi venuto dimostrando in molte parti inadeguato alle mutate esigenze della vita economica del Paese ed all'enorme sviluppo dei prestiti pubblici.

Pur riconoscendo quindi i pregi innegabili della originaria legge organica, che, come si è detto, informa fundamentalmente la legislazione vigente, essa appare talora manchevole, talora non più aderente all'indole ed ai bisogni dell'epoca moderna. Le norme stabilite

quando il nostro debito pubblico di poco superava i dodici miliardi (1914) con 4 milioni e mezzo di titoli in circolazione, sono oramai da considerarsi inadatte per regolare i molteplici servizi sulla circolazione e sul movimento di una massa di titoli enormemente accresciuta e diffusa in tutti i ceti sociali (al 30 giugno 1956 la circolazione ascendeva a L. 1.744.544.357.744, con n. 22.532.830 titoli).

Tale convinzione si è da tempo, e non a torto, diffusa nel pubblico, e particolarmente nei vasti ceti dei portatori di titoli di Stato e tra le persone esperte della materia, poichè le operazioni su titoli di Stato, impegnando nella maggior parte dei casi importanti interessi patrimoniali, esigono procedimenti semplici e rapidi, se pure connessi con adeguate garanzie giuridiche e formali. Si lamenta particolarmente che vengono chiesti adempimenti talvolta troppo onerosi per la documentazione delle pratiche e che il compimento delle operazioni ordinarie e straordinarie importa quasi sempre un periodo di tempo troppo lungo.

Donde la necessità, da tutti sentita, di apportare alla legislazione sul debito pubblico

modificazioni ed innovazioni, suggerite anche da decenni di esperienza, che, liberando la gestione da vecchi formalismi e da eccessive cautele, le diano un indirizzo ispirato a più larghi criteri, armonizzandola quanto più possibile con l'indole ed il progresso dei tempi.

Occorre principalmente, quindi, rendere più spedita l'opera dell'Amministrazione verso i portatori di titoli, rimuovere le incertezze e le disparità esistenti nella gestione dei vari prestiti, ridurre a forme più semplici ed agevoli i provvedimenti e gli adempimenti necessari per le operazioni, pur senza menomare la regolarità e le garanzie, da cui deve essere circondata la gestione del debito pubblico.

È da rilevare, inoltre, che, con l'attuale ordinamento, i richiedenti le operazioni devono, normalmente, sopportare un onere di spese talvolta eccessivo, che assorbe in qualche caso, parte notevole dell'importo dei titoli oggetto delle operazioni medesime.

Si rende necessario perciò ridurre le spese che fanno carico ai portatori, rendendo meno gravosi gli adempimenti necessari per le singole operazioni; e ciò anche nella considerazione che, per i titoli delle passate emissioni, i portatori sono stati gravemente danneggiati dallo sminuito valore della lira.

Al fine di eliminare gli esposti inconvenienti ed adeguare la legislazione sul debito pubblico alle moderne esigenze economiche e finanziarie, già prima della guerra, con decreto ministeriale 15 marzo 1938, venne nominata apposita commissione, composta di alti magistrati dell'Ordine giudiziario ed amministrativo e di funzionari di grado elevato, la quale peraltro non poté condurre a termine i lavori per le sopravvenute vicende belliche.

Pertanto, con decreto ministeriale 19 maggio 1949, venne costituita altra Commissione, composta anch'essa di alti magistrati e funzionari, nonché di rappresentanti dei notai, degli agenti di cambio e del ceto bancario, la quale formulò nuove proposte che furono sottoposte all'esame dei Ministeri degli esteri, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia ciascuno per la propria competenza.

Mentre i Ministeri degli esteri e dell'interno nulla ebbero a rilevare, quelli delle finanze e di grazia e giustizia mossero, oltre ad alcune eccezioni di carattere puramente formale, an-

che critiche d'indole sostanziale, peraltro superate in seguito ad opportuni chiarimenti.

Tenendo conto delle osservazioni accennate, è stato compilato l'allegato disegno di legge, con larghezza di vedute, nel quale si è avuto soprattutto di mira di snellire l'Amministrazione, eliminando le formalità e le cautele ritenute eccessive per corrispondere, sollecitamente e con il minimo dispendio per le parti, alle legittime richieste della grande massa dei portatori di titoli pubblici, senza peraltro trascurare i giusti e ragionevoli principi di prudenza per gli interessi dello Stato.

Al fine di apportare un sostanziale snellimento anche all'ordinamento interno dell'Amministrazione del debito pubblico, si è ritenuto inoltre opportuno, in questa occasione, di modificare la struttura del Gran Libro del debito pubblico abolendo le matrici dei titoli al portatore e misti, assicurando però con sistema più semplice, moderno e meno costoso il relativo servizio.

Le norme proposte si riferiscono alla disciplina di diritti nascenti da un rapporto di carattere *sui generis*, qual'è quello che intercorre tra lo Stato ed i suoi creditori, in dipendenza della emissione e della estinzione dei prestiti pubblici, e che, sia per le varie leggi di emissione, sia per il vigente testo unico ed il relativo regolamento, hanno sempre avuto un particolare ordinamento, che in molti punti, anche sostanziali, si discosta da quelli che sono i principi di diritto comune.

I titoli di debito pubblico dello Stato, sia al portatore che nominativi, a differenza dei titoli azionari e degli altri titoli costituenti la prova di un rapporto di credito e debito, hanno sempre avuto una apposita disciplina giuridica, nascente da norme di carattere speciale, che non possono sempre rapportarsi a quelle che in altri campi disciplinano analoghi rapporti patrimoniali.

E ciò, sia per la natura stessa del rapporto (Stato emittente e privato portatore dei titoli), sia per la specie del titolo nel quale si concretano i diritti nascenti dal rapporto medesimo, sia, infine, per la necessità di regolare questa delicata materia con norme che, tutelando la responsabilità dell'Amministrazione, assicurino nel contempo la rapida, facile e fi-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

duciosa circolazione dei titoli senza trascurare le necessarie garanzie dei diritti dei portatori.

Per tali considerazioni è da ritenere che il Codice civile (art. 2001) abbia rinviata a disposizioni speciali anche la regolamentazione dei titoli di debito pubblico.

Sembra quindi che le singole norme del progetto, intese ad attuare le più urgenti modificazioni della legislazione sul debito pubblico e ispirate ai criteri esposti, essendo frutto di profondo studio di emeriti magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo e di valorosi funzionari delle Amministrazioni interessate, di rappresentanti dei notai, degli agenti di cambio e degli istituti bancari, possano ormai considerarsi idonee sotto ogni riguardo ai fini cui sono dirette. Negli ambienti bancari, borsistici, pubblicitari e burocratici la riforma è attesa, poichè, senza dubbio, aumenterà la fiducia dei risparmiatori verso i reimpieghi in titoli di Stato, una volta che la gestione di essi sia divenuta meno onerosa e più agevole.

\* \* \*

I singoli articoli vengono illustrati in particolare qui di seguito.

*Artt. 1, 2, 3, 4 e 5.* — Com'è noto, ai termini dell'articolo 11 del vigente testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, e degli articoli 8 e 15 del relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, i titoli al portatore e misti sono staccati da un registro a matrice.

Le matrici dalle quali vengono staccati i titoli al portatore e misti sono custodite, legate in blocchetti, presso l'Amministrazione del debito pubblico e su di esse vengono annotati i movimenti che i corrispondenti titoli subiscono per effetto di operazioni richieste dai portatori (tramutamenti, rimborsi, divisioni, riunioni, ecc.) ed i riferimenti a denunce di furto, di smarrimento o di distruzione. Esse contribuiscono, altresì ad accertare la legittimità dei titoli mediante il combaciamento con questi ultimi.

In sostanza, le matrici, con le annotazioni che su di esse vengono attualmente riportate, pongono in grado di conoscere e seguire in ogni tempo la storia completa dei singoli titoli, dalla creazione all'estinzione del diritto di credito

da essi rappresentato e facilitano l'accertamento della legittimità dei titoli stessi.

Quanto alle annotazioni relative al movimento dei titoli è da rilevare che, una volta eseguite su di essi le richieste operazioni, non v'è motivo di conservare altra traccia delle operazioni medesime, oltre quella rappresentata dalla domanda dell'interessato, dagli atti e provvedimenti interni dell'Amministrazione e dai titoli annullati.

Relativamente, poi, alle annotazioni riguardanti denunce di furto, smarrimento o distruzione, che attualmente vengono riportate sulle matrici dei titoli in parola, occorre considerare che sulle iscrizioni di rendita al portatore non è ammesso in alcun caso sequestro, impedimento od opposizione, e nessuna efficacia possono, quindi, esplicitare le notifiche del genere: le cartelle al portatore sono a rischio e pericolo di chi le possiede e l'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli soltanto il portatore di essi. Tuttavia, nel caso che siano notificate dalla autorità giudiziaria o da quella di pubblica sicurezza ordinanze di fermo, conseguenti a denunce di furto o di smarrimento di titoli al portatore, l'Amministrazione prende nota delle ordinanze stesse sulle matrici, ai soli fini della giustizia penale (art. 221 del citato regolamento), vale a dire per poter comunicare alle dette autorità le generalità dell'esibitore dei titoli, senza, peraltro, fermare il corso dell'operazione richiesta, in ossequio al principio della libera e fiduciosa circolazione dei titoli della specie.

Tale scopo, peraltro, potrebbe essere conseguito anche sopprimendo le matrici, poichè gli annotamenti potrebbero essere riportati su apposite schede, in modo che, se i titoli fossero presentati successivamente alle cennate ordinanze, l'Amministrazione sarebbe in grado di fornire gli elementi prescritti all'autorità competente.

Siffatte schede si prevedono in numero molto limitato, con conseguente facile consultazione, tanto più che quelle riguardanti titoli per i quali siano già state fornite le informazioni alle autorità competenti, verrebbero tolte dallo schedario corrente, per evitare che esso possa assumere vaste proporzioni col passare degli anni.

D'altra parte, come è stato assicurato da tecnici specializzati, la perfezione del procedimento di stampa (calcografica, litografica e tipografica insieme) e di fabbricazione della carta filigranata offre la massima garanzia contro eventuali falsificazioni o alterazioni.

Allorchè i titoli pervengono all'Amministrazione, la particolare specializzazione del personale assicura la possibilità di riconoscere a prima vista la genuinità dei titoli presentati; e se sorgessero dubbi, l'esecuzione della operazione chiesta verrebbe subordinata al preliminare accertamento di legittimità dei titoli a cura della già esistente Commissione di convalida, ovvero a mezzo della perizia tecnica da parte dell'Officina carte-valori presso l'Istituto poligrafico dello Stato.

L'abolizione delle matrici dei titoli di debito pubblico va considerata, quindi, sotto il suo aspetto realistico, scevro da soverchie perplessità e da eccessivi tuziorismi che, se potevano giustificarsi nel lontano passato, quando ben era necessario sopperire con mezzi idonei all'imperfezione dei sistemi di stampa dei titoli, non possono trovare ragione ora che la tecnica della stampa di essi e della fabbricazione della carta filigranata ha raggiunto progressi notevoli.

In molti Stati esteri (Inghilterra, Olanda, Grecia, Svizzera, Germania) per i titoli al portatore non esistono matrici.

L'iniziativa dell'abolizione delle matrici dei titoli al portatore e misti di debito pubblico va anche considerata in rapporto al costo del servizio, che sarebbe senza dubbio notevolmente ridotto, sia per l'eliminazione della spesa viva relativa alla carta, alla stampa ed alla rilegatura delle matrici, sia perchè verrebbero a liberarsi numerosi e vasti locali ora occupati da oltre 80 milioni di matrici, custodite presso la Direzione generale del debito pubblico e da alcuni milioni di contromatrici di buoni del Tesoro poliennali di vecchia emissione, tenute presso le sezioni di tesoreria provinciale che a suo tempo ebbero a collocare i titoli in parola, sia ancora per l'utilizzo, in settori diversi, del numeroso personale, attualmente adibito alla custodia, all'ordinamento ed al funzionamento delle matrici stesse.

Ciò premesso:

a) con l'articolo 1 si stabilisce che i titoli di debito pubblico al portatore e misti siano emessi senza matrici;

b) in relazione poi alle argomentazioni ed ai motivi innanzi esposti, che inducono a stabilire per il futuro la emissione dei titoli di debito pubblico al portatore e misti senza le matrici, con l'articolo 2 si stabilisce di eliminare anche quelle relative ai prestiti preesistenti, su motivata determinazione della Commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 30 giugno 1941.

È ovvio che la eliminazione delle matrici si estende anche alle contromatrici, se esistono;

c) in luogo dei registri delle matrici, che ora costituiscono il Gran Libro per quanto riguarda i titoli al portatore, verrebbe istituito un apposito registro, nel quale, ai fini della iscrizione, nel Gran Libro del debito pubblico, dei singoli prestiti, verrebbero riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione ed altri dati necessari per identificare i prestiti stessi.

Le variazioni successive all'atto di emissione dei singoli prestiti sarebbero rilevate da appositi registri integrativi (articolo 3, secondo comma).

In calce alle indicazioni del Gran Libro e dei registri integrativi sarebbero apposte le firme del direttore generale e del direttore della divisione Gran Libro, nonchè il visto della Corte dei conti (art. 4);

d) poichè attualmente sulle matrici dei titoli al portatore e misti sono annotati, com'è noto, tutti gli atti di portata giuridica, concernenti il titolo cui esse si riferiscono, venuti regolarmente a conoscenza dell'Amministrazione, questa, con la eliminazione delle matrici, non sarebbe più in grado di corrispondere all'obbligo che le deriva dalla disposizione del secondo comma dell'articolo 221 del regolamento sul debito pubblico, di fornire, cioè, all'autorità competente, che ne avesse fatta richiesta, nell'interesse della giustizia penale, qualsiasi notizia circa le rendite al portatore ed ai relativi titoli.

Per ovviare a tale inconveniente e solo ai fini del citato comma dell'articolo 221 del regolamento, con l'articolo 5 del progetto si istituiscono apposite distinte schede per ciascuna delle iscrizioni vigenti dei titoli al portatore, sia dei debiti preesistenti che di quelli futuri, per i quali fossero stati o venissero in seguito notificati all'Amministrazione sequestri, impedimenti od altra qualsiasi opposizione, auto-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzati od ordinati dalla competente autorità, per annotarvi i detti impedimenti con i relativi atti di notifica, nonchè gli altri atti o fatti, concernenti la stessa iscrizione, portati regolarmente a conoscenza dell'Amministrazione stessa posteriormente alla notifica.

Ben s'intende che le notizie potranno riferirsi all'impedimento, la cui notifica ha dato luogo alla istituzione della scheda, ed ai fatti posteriore a tale notifica annotati sulla scheda stessa.

Non potrebbe infatti risultare all'Amministrazione se chi fosse venuto indebitamente in possesso del titolo al portatore ne avesse già disposto prima che il danneggiato, a mezzo della competente autorità, avesse provveduto alla notifica dell'impedimento, poichè è appunto con tale notifica che si determina la creazione della scheda sulla quale sono riportate le annotazioni di cui innanzi.

Non si omette peraltro di confermare che le notifiche di impedimenti di qualsiasi specie, comunque concernenti iscrizioni relative a titoli al portatore, sono prive di ogni portata pratica, poichè esse non esplicano nessuna efficacia per il corso delle operazioni, che fossero state chieste in virtù del noto e fondamentale principio della libera e fiduciosa circolazione dei titoli al portatore, che sono ad esclusivo rischio e pericolo del possessore (artt. 45 e 46 del testo unico e 71 del regolamento).

Essendo quindi unico ed esclusivo scopo della istituzione della scheda quello di poter fornire all'autorità competente, ai fini della giustizia penale, notizie concernenti titoli al portatore che abbiano formato oggetto di opposizione, s'intende che tali notizie potranno essere tanto più ampie, tempestive ed efficaci, quanto maggiore sarà stata la diligenza dell'interessato nel rivolgersi alla competente autorità e la immediatezza della notifica del fatto, che si porta a conoscenza dell'Amministrazione e che potrà dar modo all'autorità competente di raggiungere il colpevole.

*Art. 6.* — Oltre alle intestazioni consentite dall'articolo 15 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e dall'articolo 13 del relativo regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, vengono ammesse anche le iscrizioni al nome di coniugi delle rendite di proprietà di entrambi costi-

tuite in patrimonio familiare, nuovo istituto introdotto dal Codice civile (art. 167 e seguenti), e, ferma restando la possibilità di iscrivere rendite a favore della prole nascitura da determinata persona, viene richiesta, per lo scopo, l'indicazione di una sola delle due circostanze specificate nel citato articolo 13 (provenienza della rendita e a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga), essendo sufficiente la conoscenza di una di esse, per poter determinare i devolutari nel caso della mancata sopravvenienza della prole titolare.

*Art. 7.* — La legislazione vigente (artt. 22 del citato testo unico delle leggi sul debito pubblico e 26 e 28 del relativo regolamento) prevede soltanto le forme di consenso indicate nell'articolo in esame alle lettere a), b), c) e d).

La nuova norma ammette la manifestazione del consenso mediante domanda a firma autenticata, forma già esistente per il tramutamento dei buoni del Tesoro poliennali nominativi (articolo 35 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700) e che costituisce senza dubbio un notevole vantaggio evitando la necessità di un secondo atto.

*Art. 8.* — La disposizione è intesa a superare il rigorismo formale imposto, per la regolarità delle dichiarazioni di consenso, dalle norme attualmente in vigore (artt. 22 del testo unico e 35 del regolamento) e che determina spesso il rigetto degli atti non contenenti tutti gli elementi da dette norme richiesti.

Rimane peraltro fermo l'obbligo dell'ufficiale che autentica la firma o riceve l'atto pubblico di accertare l'identità personale e la capacità di disporre della parte.

Per le operazioni di importo limitato si ammette il visto del sindaco, al fine di non gravare la parte di spese inadeguate al valore delle rendite oggetto delle operazioni.

L'intervento dei testimoni non è attualmente necessario per l'autenticazione delle dichiarazioni di consenso fatte a tergo dei certificati di rendita e di quelle rese presso l'Amministrazione (artt. 26 e 225 del regolamento e 47 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89). Viene estesa la facilitazione alle altre forme di consenso, non riscontrandosi particolari ragioni

che giustifichino l'adozione di un criterio differenziale.

*Art. 9.* — La norma riporta la disposizione dell'articolo 26, secondo comma, del regolamento, ammettendo però che il consenso da parte di chi non sappia o non possa sottoscrivere possa essere espresso, quando si tratti di rendite di importo non rilevante, mediante domanda munita di crocesegno autenticato, e ciò sia per evitare per tali rendite la spesa dell'atto pubblico, sia perchè il crocesegno è ammesso anche dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (art. 421), sia infine perchè, con le modalità stabilite, sono assicurate le più ampie garanzie.

*Artt. 10, 11 e 12.* — Le disposizioni di tali articoli sono intese a facilitare le operazioni di tramutamento al portatore, di trasferimento o di rimborso richieste dall'istituto di emissione e da determinate aziende di credito le quali, per l'entità del loro patrimonio, offrono sufficiente garanzia. Ove infatti dette operazioni concernano titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da vincoli, sono eseguibili in base a semplice dichiarazione data e sottoscritta dal titolare, senza altra formalità.

Si prescinde dall'autenticazione, oltre che della firma del titolare, anche delle firme dei legali rappresentanti dell'istituto o azienda richiedente, in quanto l'identità personale di questi ultimi viene accertata al momento del ritiro dei titoli o delle somme, quando cioè viene compiuto l'atto essenziale che impegna e giustifica la responsabilità dell'istituto o azienda rappresentata.

Inoltre la consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni suddette sono disposti a favore delle sedi centrali o filiali dell'istituto o azienda richiedente, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di Tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali e filiali medesime.

Tali modalità sono applicabili anche se i titoli e le somme provengano da operazioni diverse da quelle sopraccennate, e ciò con evi-

dente vantaggio per la speditezza del servizio, non essendo più l'Amministrazione del debito pubblico obbligata ad accertare di volta in volta le generalità dei legali rappresentanti degli istituti di credito richiedenti.

*Art. 13.* — Ai termini dell'articolo 27 del regolamento generale sul debito pubblico, il tramutamento delle rendite nominative o miste in rendite al portatore è sempre considerato nei suoi effetti quale atto di alienazione patrimoniale.

Di conseguenza, per poter tramutare al portatore rendite di pertinenza di persone fisiche incapaci o di capacità limitata, oppure rendite facenti parte di patrimoni amministrati da curatori, nonchè rendite costituite in dote o in patrimonio familiare ovvero correlativamente ipotecate a garanzia, sono ora necessarie le formalità prescritte per gli atti di alienazione patrimoniale.

Dato però che non sempre le operazioni di tramutamento al portatore, come quelle di trasferimento o di rimborso che vanno ad esse equiparate, importano diminuzione di patrimonio, ma a volte tendono a conservarlo o a migliorarlo, si è ritenuto opportuno di considerare dette operazioni, se accompagnate dalla condizione del reimpiego, come atti di riscossione di capitale e quindi di chiedere gli adempimenti meno onerosi stabiliti per tali atti, attenuando anche le formalità giudiziarie autorizzative, se occorrenti.

Allo scopo poi di evitare possibili abusi, si è ritenuto opportuno di stabilire che il giudice designi persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che riconosca superflua tale cautela. La designazione della persona di fiducia incaricata del reimpiego sarà fatta, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, dalle stesse parti interessate.

Per quanto riguarda i patrimoni amministrati da curatori, la norma si riferisce esclusivamente a quelli contemplati dal Codice civile, al fine di non turbare ordinamenti speciali, regolati da altre leggi (fallimento).

*Art. 14.* — Attualmente i trasferimenti delle rendite nominative o miste in dipendenza di successioni hanno luogo di regola, sul deposito del titolo legale a possedere, consistente

in un decreto del tribunale competente per territorio o della Corte di appello di Roma (a seconda che la successione si sia aperta nella Repubblica o all'estero), che espressamente attribuisca i titoli a chi di ragione. In via eccezionale, qualora le rendite non superino il valore capitale di lire 50.000, è ammessa la prova diretta, con la presentazione, cioè, dell'atto di morte, dell'atto di ultima volontà, se esistente, e di un atto di notorietà (articoli 25 e seguenti del testo unico articoli 28 e seguenti del regolamento e articolo 5 del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990).

Con l'articolo in esame l'eccezione diverrebbe regola, ammettendosi la prova diretta senza limitazione alcuna.

L'innovazione sarebbe di grande sollievo per il pubblico, data l'economia di tempo e di spese, a volte notevole, che ne deriverebbe. Aggiungasi che la prova diretta della successione è attualmente ammessa per i titoli di spesa dello Stato e per i buoni del Tesoro poliennali di qualsiasi importo (articolo 298 del regolamento di contabilità generale dello Stato e articolo 13 del regolamento 8 giugno 1913, numero 700); per cui la nuova norma avrebbe anche il pregio di coordinare l'opera dell'Amministrazione al sistema più semplice e meno costoso già attuato per altri debiti dello Stato.

*Art. 15.* — A norma delle vigenti disposizioni (articolo 25 del testo unico e articolo 44 del regolamento), per ottenere il titolo legale a possedere, devono essere presentati al tribunale o alla Corte di appello anche le sentenze, passate in giudicato, eventualmente intervenute a seguito di contestazioni sul diritto a succedere, nonchè quegli altri atti che possono avere modificato la condizione degli aventi diritto e che il tribunale o la Corte fosse per ravvisare opportuni. Qualora poi siano interessati nella successione corpi morali, devono altresì esibirsi i documenti prescritti per l'accettazione dell'eredità o del legato (articolo 46 del regolamento).

È naturale che, una volta ammessa la prova diretta della successione, gli atti e i documenti suddetti debbano essere invece presentati all'Amministrazione, unitamente a quegli altri

che possano essere resi necessari dalle particolari circostanze risultanti dalla documentazione prodotta.

È evidente poi l'opportunità di riservare all'Amministrazione la facoltà di richiedere, ad integrazione della documentazione prodotta, il certificato di cancelleria circa le risultanze del registro delle successioni istituito presso le preture, nonchè — conformemente, del resto, a quanto già in atto per i titoli di spesa (articolo 298 del regolamento di contabilità generale dello Stato) e, di conseguenza, per i buoni del Tesoro poliennali (articolo 13 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700) — il certificato di stato di famiglia del defunto.

*Art. 16.* — Viene ammessa anche per le successioni aperte all'estero, senza alcuna limitazione, la prova diretta, ora consentita soltanto nel caso che il valore capitale nominale complessivo dei titoli non sia superiore a 50 mila lire (articolo 5 del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990).

Per quanto riguarda la formazione dell'atto di notorietà e la sua sostituibilità con altro documento, viene riprodotta la norma sancita dall'articolo 43, secondo comma, del regolamento sul debito pubblico.

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 41 dello stesso regolamento, viene prescritta, per la prova della successione del cittadino straniero, la produzione dei documenti all'uopo richiesti dalla legge nazionale del defunto, con facoltà dell'Amministrazione di accertare la loro regolarità mediante apposita attestazione dell'autorità consolare. Nel caso di successione di apolide, la legge da applicare è, logicamente, quella del luogo di residenza del *de cuius*.

*Art. 17.* — Nei casi in cui siano intervenuti numerosi atti che abbiano modificato i diritti sulle rendite e la documentazione sia perciò complessa, le parti potrebbero avere interesse a produrre, in luogo dei documenti prescritti per la prova diretta della successione, il titolo legale a possedere ora richiesto dagli articoli 25, 26 e 28 del testo unico delle leggi sul debito pubblico.

È noto infatti come l'Amministrazione, legata dalle disposizioni formali della sua legge e del suo regolamento, debba esigere la perfetta regolarità dei documenti che le sono presentati (artt. 226 e 227 del regolamento), mentre il giudice può, nei suoi poteri discrezionali, ammettere anche documenti i quali nella forma non siano completamente regolari. Inoltre, mentre i documenti esibiti al tribunale o alla Corte d'appello (e tra essi ve ne possono essere di costosi, come i testamenti, gli atti di divisione, le sentenze, ecc.) vengono restituiti alle parti dopo l'emissione del decreto, quelli depositati presso l'Amministrazione del debito pubblico rimangono definitivamente presso di essa (art. 228 del regolamento) e le parti non hanno così la possibilità di servirsene per altri scopi. Per le cennate considerazioni, l'articolo in esame dà facoltà agli interessati di fornire la prova della successione mediante l'esibizione del titolo legale a possedere suddetto, ferma mantenendo, nel contempo, la riserva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 27 del citato testo unico e confermata dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990, di potere l'Amministrazione del debito pubblico richiedere, a salvaguardia della propria responsabilità e nell'interesse stesso delle parti, il titolo medesimo quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che non creda di potere essa Amministrazione risolvere.

Questa riserva appare specialmente opportuna per i casi di successioni complesse e intricate a causa del numero di partecipanti e delle questioni cui può dar luogo l'interpretazione delle disposizioni testamentarie.

*Art. 18.* — Secondo quanto stabilito nel precedente art. 14, l'attestazione di notorietà, necessaria per giustificare il diritto a succedere, deve essere formata nel mandamento in cui si è aperta la successione.

Ne consegue che, ove le rendite abbiano formato oggetto di varie successioni, l'attestazione di notorietà può essere unica soltanto se tutte le successioni si siano verificate nello stesso mandamento, altrimenti occorrono distinte attestazioni.

È ammesso però che, nel caso di più successioni, la prova sia fornita con l'esibizione di un unico decreto da pronunciarsi dal tribunale del luogo di apertura di una delle successioni, e, se alcuna di esse si sia aperta all'estero, dalla Corte di appello di Roma, a condizione che il tribunale e la corte tengano conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

*Art. 19.* — A seguito delle modificazioni apportate al testo unico delle leggi sul debito pubblico, attualmente, quando il valore capitale nominale dei titoli non superi le lire 5.000, basta, per giustificare il diritto a succedere, l'atto di morte e l'atto di notorietà, quest'ultimo, se il valore sia inferiore a lire 1.000, ricevuto dal sindaco (art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990).

Viene ora fatto un ulteriore passo nella via delle facilitazioni, ammettendo che, ove si tratti di titoli di capitale nominale non superiore alle lire 200.000, oppure la somma da corrispondere non superi le lire 200.000, la prova della successione venga data mediante estratto dell'atto di morte ed un atto di notorietà ricevuto dal sindaco o dal console a seconda che la successione si sia aperta in Italia o all'estero.

*Art. 20.* — Quando il legato è specifico, in rapporto ad un determinato titolo di rendita, il legatario può ben promuovere l'operazione di trasferimento a suo favore, essendo la proprietà passata direttamente a lui dal titolare defunto. Siccome però egli deve domandare all'erede il possesso della cosa legata (art. 649 del Codice civile), non può farsi a meno, anche nel caso di legato specifico, di richiedere l'intervento dell'erede o degli eredi, oppure la prova della loro acquiescenza. Il che produce naturalmente difficoltà non lievi, specie quando gli eredi siano parecchi ed in luoghi diversi e, per di più, mal disposti.

Opportunità quindi di una norma che, nella ipotesi di rendita formante legato specifico, tragga dal possesso del titolo la presunzione dell'adesione dell'erede o degli eredi e attri-

buisca al legatario la facoltà di disporre legittimamente e liberamente della rendita stessa.

*Art. 21.* — L'operazione di trasferimento di rendite nominative o miste ed il loro tramutamento al portatore in dipendenza di successione non può essere effettuata senza il consenso di tutti gli aventi diritto, da prestarsi in una delle forme prescritte.

Ora accade spesso che qualcuno di essi, specie quando la sua quota sia minima e, a volte, anche inferiore alla spesa necessaria per prestare il consenso richiesto, si rifiuti di intervenire all'operazione, con danno evidente degli altri aventi diritto, cui spetti una quota maggiore; non senza considerare poi il caso del coerede non facilmente reperibile.

Di qui l'opportunità del secondo comma della norma in esame, che, mentre facilita le operazioni in dipendenza di successioni, non pregiudica d'altra parte gli interessi del non intervenuto, che sono sufficientemente salvaguardati.

*Art. 22.* — Sono riprodotte, in sostanza, le disposizioni degli artt. 26 e 29 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, facendo richiamo alle norme di successione.

*Art. 23.* — Contempla esclusivamente abrogazione di norme.

*Art. 24.* — Si è voluto porre bene in evidenza che le ipoteche ammesse sono soltanto quelle volontarie (termine a ragione adottato dal nuovo codice civile in luogo di « convenzionale », potendo l'ipoteca concedersi mediante dichiarazione unilaterale), al fine di eliminare ogni dubbio sulla inammissibilità delle ipoteche legali e giudiziali, a suo tempo giustamente escluse, perchè ritenute inconciliabili con la sicura commerciabilità dei titoli a causa di troppa complicazione nella gestione dei prestiti pubblici.

Non si è creduto di aggiungere che le ipoteche debbano essere anche speciali, in quanto, a prescindere che il requisito della specialità, richiamato dall'art. 33 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, è un attributo pro-

prio dell'istituto dell'ipoteca (art. 2809 del codice civile), una disposizione, se mai, potrà trovare sede più opportuna nel nuovo regolamento, qualora non si ritenga bastevole quanto già prescritto dall'attuale regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 (art. 224).

*Art. 25.* — Tra le forme di manifestazione della volontà diretta a conseguire il trasferimento o il tramutamento delle rendite nominative o miste è ammessa la domanda a firma autenticata (art. 7 delle presenti norme). È pertanto logico che questa forma sia aggiunta alle altre stabilite dagli artt. 33 e 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico e 56 del relativo regolamento per la costituzione di vincoli o di ipoteche sulle rendite nominative.

È appena il caso di rilevare che l'ipoteca iscritta in base a sentenza, la quale disponga la traduzione in atto della obbligazione di dare siffatta garanzia, supplendo alla illegittimità del rifiuto a compiere le formalità per l'iscrizione indispensabile nei rapporti verso l'Amministrazione e i terzi, è diversa dall'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 del codice civile, e che l'ipoteca apposta su ordine del tribunale o della corte d'appello nei casi di successione (art. 52 del regolamento sul debito pubblico) implica l'accettazione del provvedimento di volontaria giurisdizione da parte degli interessati. La disposizione in esame non contrasta quindi col principio, sancito nel precedente articolo, della inammissibilità di altre ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

Poichè, come stabilito nell'articolo seguente, il vincolo e l'ipoteca devono essere annotati tanto sulla iscrizione della rendita quanto sul relativo certificato e non hanno effetto finchè non sia eseguita tale duplice annotazione, è ovvia l'opportunità della disposizione di cui al secondo comma.

*Art. 26.* — Si è ritenuto opportuno riunire le norme degli artt. 35 del testo unico e 58, primo comma, del regolamento.

*Art. 27.* — Le disposizioni degli artt. 37 del testo unico e 63 e 64 del regolamento sono state debitamente aggiornate, tenendo conto del nuovo istituto del patrimonio familiare,

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Art. 28.* — Viene riportata la disposizione dell'art. 36 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, modificata soltanto nella forma.

*Art. 29.* — Nella vigente legislazione, all'infuori delle norme degli artt. 66 e 70 del regolamento, riguardanti la rinnovazione e la cancellazione dell'ipoteca, nessuna disposizione esiste che stabilisca se e quali annotazioni possano apporsi a margine delle iscrizioni di rendita gravate d'ipoteca e sui corrispondenti certificati, per far constare le variazioni avvenute nel rapporto ipotecario.

Nè, in difetto della legge speciale, possono ritenersi applicabili le norme del diritto comune, non potendosi ammettere per le rendite, che, solo per una eccezione della legge, sono ritenute suscettibili d'ipoteca, tutte le annotazioni consentite dal codice civile per le iscrizioni ipotecarie sugli immobili.

Mal si concilierebbe infatti il pieno esercizio delle complesse utilità private con titoli di credito destinati a una libera ed agevole circolazione.

Onde ovviare alla cennata lacuna, si è creduto di stabilire l'ammissibilità di annotazioni addizionali limitatamente ai casi di rinnovazione, riduzione ed estinzione dell'ipoteca.

È ovvio che tutte le modificazioni, soggettive ed oggettive, costituenti o meno novazione del rapporto ipotecario, sono parimenti possibili, non però mediante l'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca, ma attraverso l'ordinaria operazione di trasferimento (annullamento della originaria iscrizione di rendita e creazione di una nuova iscrizione).

Eccezionalmente l'articolo in esame consente che, sulle iscrizioni di rendita vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico, possano apporsi — osservate s'intende le prescritte formalità — annotazioni dirette a far risultare l'estensione dell'ipoteca a garanzia di altro contabile subentrato nella gestione o a garanzia di gestioni successive, anche se siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè la concessione del diritto di prelazione a favore di altri enti, per garantire il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui da essi concessi agli enti cauzionati.

Si tratta di annotazioni che, pur rendendo più complesso il rapporto, non vulnerano quel criterio di semplicità e chiarezza che deve presiedere al regime delle ipoteche su rendite del debito pubblico.

L'articolo in definitiva non fa che sanzionare la prassi sinora seguita dall'Amministrazione, senza che si siano verificati inconvenienti di sorta.

*Art. 30.* — Vi sono state riportate le disposizioni dell'art. 34 del testo unico, opportunamente modificate nella dizione, sopprimendo la possibilità di usufrutto a favore di persona fisica e suoi aventi causa, in quanto la durata dell'usufrutto, per l'art. 979 del codice civile, non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

*Art. 31.* — Sono state riprodotte le disposizioni degli artt. 40 del testo unico e 65 del regolamento, ma, anzichè fare richiamo alle norme stabilite dal codice civile per la rinnovazione (artt. 2847 e successivi), si è preferito riportare quelle di esse che trovano applicazione in materia di debito pubblico.

*Art. 32.* — Nel riprodurre le disposizioni dell'art. 39 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, si è voluto indicare esplicitamente, senza rinvio al codice civile (art. 2849), la durata dell'ipoteca legale della moglie.

Anche questa ipoteca ha origine negoziale e l'iscrizione viene effettuata in base a particolare consenso del titolare della rendita. Integro rimane pertanto il principio della inammissibilità di altre ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

*Art. 33.* — Sono state fuse le disposizioni degli artt. 38 e 42 del testo unico, trattandosi di forme di svincolo comuni tanto alle ipoteche che agli altri vincoli, ad eccezione della prescrizione, che viene considerata nell'articolo seguente, precisandone la natura.

*Art. 34.* — Riguarda la stessa materia dell'art. 68 del regolamento.

Si è però ritenuto opportuno sopprimere il secondo comma del detto articolo, facendo rientrare il caso in esso previsto fra quelli di cessazione della causa del vincolo, onde compren-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dervi gli altri vincoli (es. patrimonio familiare), la cui cancellazione può avere luogo con la prova della cessazione della loro causa senza che occorra speciale consenso.

Non si è ravvisata poi l'opportunità di conservare la riserva di cui al n. 2 del citato articolo 8, in quanto — a prescindere dal fatto che essa non dovrebbe essere limitata al solo caso del decorso del termine, ma estesa anche agli altri casi considerati nell'articolo in esame — sarebbe superflua, essendo nel successivo art. 38, n. 4, prevista l'ammissibilità di opposizione nel caso di controversia o di esecuzione per effetto dell'ipoteca o altro vincolo annotato sulla rendita e quindi anche quando si voglia impedire la cancellazione di vincoli o ipoteche che dal titolare delle rendite gravate si pretendano estinti.

*Art. 35.* — Sono state riprodotte le disposizioni degli artt. 41 del testo unico e 69 del regolamento, fissando peraltro a 20 anni il termine di cui alla lettera *d*) in concordanza con l'analoga disposizione del codice civile (articolo 1014, n. 1).

*Art. 36.* — Riguarda esclusivamente abrogazione di norme.

*Art. 37.* — Nell'articolo in esame e nei successivi artt. 43 e 44 viene riaffermato il principio, sancito dall'attuale legislazione (artt. 45 e 46 del testo unico e 71 del regolamento), della inammissibilità di qualsiasi impedimento od opposizione sulle iscrizioni di rendita al portatore, salvo l'esercizio degli atti conservativi o di esecuzione consentiti dalle norme di diritto comune sui titoli.

*Art. 38.* — Sono stati mantenuti i quattro casi di opposizione ammessi dall'art. 47 del testo unico. Si è ritenuto però di precisare la opposizione di cui al n. 4 (esecuzione per effetto dell'ipoteca), variandone la dizione in « controversia od esecuzione per effetto dell'ipoteca o altro vincolo annotati sulla rendita », allo scopo di eliminare i dubbi che ora possono sorgere avuto riguardo alla disposizione dell'art. 49 dello stesso testo unico, concernente « l'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vin-

colo », e a quella dell'art. 68, n. 2, del regolamento, la quale subordina la cancellazione del vincolo per decorso del termine alla inesistenza di « regolari diffide od opposizioni notificate all'Amministrazione », condizione questa che — come si è avuto già occasione di osservare nella nota all'art. 34 — andrebbe logicamente estesa ad altri casi.

La modificazione apportata non vulnera peraltro il principio della libera e fiduciosa circolazione dei titoli di credito, trattandosi, nella specie, di opposizioni che trovano fondamento nell'ipoteca o nel vincolo annotati sul titolo e non costituiscono quindi insidia alla buona fede dei terzi.

Si è ritenuto inoltre opportuno stabilire che l'opposizione di cui al n. 2 (controversia sul diritto a succedere) non possa essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

È ovvio infine che, nel caso di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e della pubblica Amministrazione, non occorra la preventiva autorizzazione giudiziaria ma basti il provvedimento della competente autorità amministrativa.

*Art. 39.* — Sono state fuse le disposizioni degli artt. 48 del testo unico e 73 e seguenti del regolamento e quelle dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, per i buoni del Tesoro, tenendo anche conto delle semplificazioni apportate dall'art. 9 del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990. Un'ulteriore semplificazione si è ritenuto opportuno introdurre, riducendo a due, con la distanza di tre mesi l'una dall'altra, le pubblicazioni dell'avviso di smarrimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Art. 40.* — Sono state riunite in un unico articolo le disposizioni degli artt. 49 e 50 del testo unico precisando peraltro espressamente che l'autorità competente ad «mettere il provvedimento di espropriazione totale o parziale delle rendite ipotecate a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni è quella amministrativa.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Art. 41.* — È stata riportata la disposizione contenuta nell'art. 51 del testo unico delle leggi sul debito pubblico.

*Art. 42.* — L'articolo in esame limita, opportunamente, a quattro mesi l'efficacia dell'opposizione derivante dalla citazione; ciò allo scopo di non abbandonare all'arbitrio una opposizione che nel precedente art. 38 si è voluta condizionare al provvedimento del magistrato.

In pratica la citazione varrebbe come immediato provvedimento cautelativo, ma i suoi effetti cesserebbero, qualora, entro quattro mesi dalla notifica, non intervenisse l'autorizzazione giudiziale.

Al secondo comma si è ritenuto di precisare che deve trattarsi di chiamata dell'Amministrazione in giudizio promosso nei casi considerati nel citato art. 38, al fine di chiarire che, non qualsiasi atto di citazione produce l'effetto di ostacolare il movimento della rendita e sospenderne il pagamento, ma soltanto quello che si riferisce ai casi eccezionalmente ivi previsti.

Questa disposizione del resto è consona alla tesi sempre sostenuta dall'Amministrazione, doversi cioè la norma sancita al secondo comma dell'art. 72 del regolamento interpretare in correlazione al divieto di impedimento stabilito dall'art. 47 del testo unico e quindi limitare il potere ostativo della citazione ai soli casi nell'articolo stesso previsti, altrimenti con la citazione dell'Amministrazione in giudizio si annullerebbero le limitazioni dalla legge stabilite per le opposizioni.

*Art. 43.* — Nei precedenti artt. 37, 38 e 41 è stata stabilita l'inammissibilità di qualsiasi impedimento od opposizione sulle iscrizioni di rendita, eccettuati i casi tassativamente previsti per le rendite nominative e miste.

Rimane salvo, s'intende, l'esercizio degli atti conservativi ed esecutivi sui titoli, ovunque essi si trovino. Questo principio si è ritenuto opportuno affermare esplicitamente, precisando che gli atti di pignoramento o di sequestro, si trovino i titoli presso l'Amministrazione o gli uffici dipendenti ovvero presso le sezioni di tesoreria provinciale, devono essere in ogni caso notificati, oltre che al diret-

tore generale del debito pubblico, al quale soltanto spetta la rappresentanza dell'Amministrazione medesima (art. 52 del testo unico delle leggi sul debito pubblico e artt. 1 e 72, primo comma, del regolamento), anche all'ufficio o tesoreria presso cui i titoli si trovano, e ciò ad evitare che gli atti rimangano inefficaci per non essere pervenuti tempestivamente.

*Art. 44.* — La norma è diretta a contemperare le esigenze della giustizia penale con l'interesse sociale della libera e sicura circolazione dei titoli.

Essa infatti, fermo restando il principio della inammissibilità di impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita, salva al terzo la facoltà di sequestrare i titoli ovunque si trovino, per la tutela del proprio diritto, fa obbligo all'Amministrazione di fornire alla autorità giudiziaria le opportune notizie ai fini della giustizia penale, senza però che il sequestro notificato prima del deposito dei titoli e avvenute quindi, per difetto dell'oggetto staggito, valore di semplice diffida, possa comunque ostacolare l'operazione richiesta.

Sicché è espressamente esclusa l'efficacia dei sequestri preventivi o cosiddetti fermi, degli impedimenti cioè notificati all'Amministrazione, che non si trovi in possesso dei titoli che si intendono colpire.

*Art. 45.* — Riguarda esclusivamente abrogazione di norme.

*Art. 46.* — L'art. 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico dispone:

« Le rate semestrali e trimestrali, non reclamate per il corso di cinque anni continui dalla scadenza dei pagamenti, saranno prescritte.

« Sarà annullata l'iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di trenta anni continui ».

La disposizione del primo comma è conforme alla norma dell'art. 2144 del vecchio codice civile, riprodotta dall'art. 2948 del nuovo codice, ed ai principi generali per cui la prescrizione ha il suo inizio dalla scadenza della obbligazione e si compie con il decorso del termine (cinque anni) entro il quale il creditore non abbia reclamato il pagamento.

La disposizione del secondo comma invece potrebbe sembrare di un rigore ingiustificato.

Si può, invero, argomentare che la prescrizione è la sanzione di una inerzia del proprietario rispetto ad un diritto da esercitare; ciò che non si verifica nel caso, non essendo il capitale delle rendite consolidate, alle quali, in particolare, la disposizione si riferisce, ripetibile. A norma dell'art. 2935 del codice civile la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può farsi valere, termine iniziale che, per le rendite consolidate, a causa appunto della irripetibilità del capitale, manca, dal che deriverebbe l'impossibilità del sorgere della prescrizione.

Ma, in contrario, si osserva che la citata disposizione è pienamente conforme alla dottrina ed alla giurisprudenza dominante in tema di prescrizione del diritto complessivo alle rendite perpetue e vitalizie per mancato esercizio del diritto alla riscossione delle singole prestazioni, ed è conforme al principio derivato al nostro ordinamento da quelli precedenti che il non pagamento delle prestazioni periodiche, congiunte ad una obbligazione principale, importa il decorso del termine di prescrizione nei confronti delle obbligazioni principali, ove tale decorso non sia impedito da altri fatti.

Si è ritenuto pertanto di mantenere nel progetto la disposizione del secondo comma dell'art. 62 del testo unico riducendo però a dieci il periodo di trenta anni, *non essendovi fondato motivo per differenziare in questo punto le rendite di debito pubblico dagli altri titoli di credito.*

Il periodo sarà di venti anni per le rendite annotate di ipoteca o altro vincolo; altrimenti si annullerebbe la iscrizione prima del compimento del termine di estinzione dei detti vincoli, stabilito dal codice civile in venti anni.

Per il caso poi considerato nella lettera d) dell'art. 35 si è stabilito che il termine generale di dieci anni per l'annullamento della iscrizione decorre dal giorno in cui sorge nella parte la facoltà di far valere la prescrizione; e ciò sia perchè altrimenti sarebbe impossibile l'esercizio di tale facoltà, in quanto la iscrizione sarebbe già stata annullata per la omessa riscossione degli interessi per venti anni da parte dell'usufruttuario, sia perchè viene così assicurata parità di trattamento fra il

titolare di rendita non vincolata ed il nudo proprietario cui è attribuita la facoltà di chiedere la cancellazione dell'usufrutto per prescrizione.

Si è mantenuta la prescrizione quinquennale degli interessi a qualunque rendita si riferiscano e si è stabilita la prescrizione del capitale delle rendite redimibili e di quello delle rendite irredimibili, se ed in quanto divenuto rimborsabile in dipendenza di conversione o di qualsiasi operazione finanziaria, col decorso di dieci anni dalla data di rimborsabilità, se trattasi di rendite libere, e di venti anni, se trattasi di rendite vincolate, per lo stesso motivo esposto a proposito dell'annullamento della iscrizione.

Per la prescrizione degli interessi si è ritenuto opportuno aggiungere che il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento, per chiarire che nei casi in cui l'Amministrazione provvede a corrispondere mediante ordini di pagamento (buoni) gli interessi accantonati a favore degli eredi dell'usufruttuario, del marito dotatario, ecc., è applicabile sempre il termine di prescrizione quinquennale, e non quello fissato per il capitale, come talvolta si è voluto sostenere, assumendo che sia mutata la natura della somma da pagare.

*Art. 47. — L'emissione dei prestiti a premi ha dato luogo — com'è noto — a non poche dispute sulla natura giuridica del premio.*

Appare quindi evidente, ad evitare ogni possibile controversia, l'opportunità di stabilire con esplicita disposizione di legge il termine di prescrizione dei premi assegnati ai titoli di debito pubblico.

E tale termine si è ritenuto di fissare in cinque anni, sia per sanzionare la prassi sinora seguita dall'Amministrazione, non senza peraltro incertezze e contestazioni, sia per non discostarsi dal criterio costantemente seguito nelle leggi di emissione del Prestito della Ricostruzione redimibile 3,50 per cento e di tutti i buoni del Tesoro poliennali attualmente in circolazione.

D'altra parte, non trattandosi della perdita di un capitale versato, ma di un lucro, ben si giustifica la prescrizione quinquennale.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Art. 48.* — Si è ritenuto, per quanto riguarda i modi e gli effetti dell'interruzione della prescrizione, far richiamo alle norme di diritto comune, aggiungendo che essa può essere operata anche mediante semplice domanda o ogni altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, disposizione questa che risponde al criterio di larghezza sempre seguito dal Debito pubblico nei casi della specie.

*Art. 49.* — Per le operazioni finanziarie straordinarie (emissioni di prestiti, conversioni, ecc.) che si sono susseguite da una trentina d'anni a questa parte, l'Amministrazione, non essendo disponibili i titoli definitivi, ha dovuto ricorrere alla emissione di titoli provvisori, al portatore e all'ordine. Cosicché, accanto alla circolazione dei titoli veri e propri, ve ne può essere un'altra sussidiaria, costituita da ricevute e certificati provvisori, dipendente dalla negligenza degli interessati, i quali non si curano di ritirare i titoli definitivi di loro pertinenza. Ne consegue che, pur essendo la operazione in massima parte da tempo eseguita, l'Amministrazione è costretta a tenere una certa quantità di titoli a disposizione dei ritardatari.

Si è ravvisata l'opportunità di porre fine al perdurare di tale inconveniente e non è sembrato eccessivo stabilire, per lo scopo, un termine di decadenza con conseguente perdita di ogni diritto, onde scuotere l'inerzia degli interessati e dare all'Amministrazione la possibilità di definire operazioni che si trascinano da anni.

Il termine è stato fissato in dieci anni, trattandosi della perdita di un capitale.

*Art. 50.* — L'articolo 1101 del codice civile stabilisce che le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali ed il successivo articolo 1103 dà a ciascun partecipante la facoltà di disporre del proprio diritto. Lo stesso codice poi, nel caso di partecipanti incapaci o di capacità limitata, prescrive, per la divi-

sione del cespite comune, le debite autorizzazioni (artt. 320, 375, 394, ecc.).

L'articolo in esame, pur derogando in parte ai principi di diritto comune, risponde alla esigenza di facilitare le operazioni su rendite d'importo limitato, non senza stabilire le cautele idonee a salvaguardare i diritti dei non intervenuti.

Non sembra azzardato consegnare al titolare istante o alla persona da lui delegata i titoli di pertinenza degli altri aventi diritto, anche se persone incapaci o di capacità limitata, dal momento che egli, essendo già in possesso dell'originario certificato di rendita, sul quale avrebbe potuto continuare a riscuotere liberamente gli interessi, non verrebbe a trovarsi, in dipendenza dell'operazione eseguita, in condizione sostanzialmente diversa dalla precedente e, riguardando, inoltre, la consegna di titoli nominativi.

*Art. 51.* — L'articolo 34, penultimo comma, del regolamento stabilisce la revocabilità dell'incarico dato dal titolare per il ritiro delle cartelle provenienti dal tramutamento di rendite nominative, e l'articolo 1724 del codice civile dispone che la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, con effetto dal giorno in cui siano stati comunicati al mandatario.

L'articolo in esame, mentre estende la citata disposizione a qualsiasi operazione di debito pubblico, esonera — derogando in questo al diritto comune — dall'obbligo di comunicare la revoca al mandatario, e ciò al fine di risparmiare alla parte prove documentali e adempimenti a volte eccessivi, specie in caso di morte o sopravvenuta incapacità del mandatario. Peraltro il possesso dei titoli sui quali deve operarsi o della relativa ricevuta di deposito da parte del mandante fa ritenere che i rapporti fra questi e il mandatario siano stati regolati.

*Art. 52.* — La norma, si uniforma al criterio seguito dall'articolo 252 delle disposizioni transitorie del codice civile.

*Art. 53.* — Sono sorte contestazioni in ordine alla attribuzione del premio assegnato a titoli di debito pubblico e precisamente sul-

punto se esso spetti a chi apparteneva il titolo al momento dell'estrazione, ovvero a chi il titolo appartiene alla data della domanda di pagamento.

L'articolo in esame risolve la questione in conformità della dottrina prevalente, la quale, applicando ai titoli di debito pubblico i principi affermati in genere per i titoli di credito, ha ritenuto che il diritto del creditore si incorpori nel titolo, il quale perciò costituisce documento autonomo e, conseguentemente, creditore è, più che la persona, il titolo stesso.

*Art. 54.* — È stato riprodotto l'articolo 69 del testo unico, aggiungendo quegli atti che, pur essendo esenti da registrazione, non sono nell'articolo stesso specificatamente indicati, nonchè la domanda a firma autenticata, ammessa quale forma di manifestazione di volontà dall'articolo 7 delle presenti norme.

*Art. 55.* — I buoni del Tesoro poliennali attualmente in circolazione sono disciplinati principalmente dai regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, riguardanti rispettivamente i buoni al portatore e quelli nominativi.

Detti regolamenti, sebbene emessi per l'esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 191, e 29 dicembre 1912, n. 1352, le quali espressamente stabilivano che ai buoni del Tesoro quinquennali, di cui autorizzavasi l'emissione si dovessero estendere, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti per i titoli di debito redimibile 3,50 per cento e 3 per cento netto, disposizioni che erano quelle ordinarie di debito pubblico, da queste tuttavia si discostarono, attingendo ad altre fonti (legge sulla contabilità generale dello Stato e regolamento per i buoni a lunga scadenza 10 aprile 1892, n. 120), senza che vi fosse una particolare giustificazione.

Venne così a crearsi un contrasto, divenuto più manifesto e stridente a seguito del regio decreto 6 marzo 1924, n. 299, col quale, riconosciuto che i buoni poliennali avevano essenzialmente carattere di debito redimibile, più che di mezzo di tesoreria, ne fu trasferita la gestione dalla Direzione generale del Tesoro a quella del Debito Pubblico.

Essendo, infatti, per effetto di tale trasferimento, venuto il servizio dei buoni del Tesoro poliennali ad affiancarsi a quello degli altri debiti redimibili, disciplinati dal testo unico delle leggi sul debito pubblico e dal relativo regolamento, si determinarono incertezze, anomalie e disparità, non giovevoli certo alla speditezza dell'opera dell'Amministrazione e all'interesse stesso dei portatori di buoni.

Benvero, col citato decreto 6 marzo 1924, venne data facoltà di estendere, con decreto reale, ai buoni poliennali, in quanto non fosse stato già provveduto, le disposizioni relative al servizio ed alla circolazione degli altri titoli dello Stato. Ma di tale facoltà l'Amministrazione non si valse, limitandosi ad applicare praticamente la maggior parte delle disposizioni di debito pubblico, non senza però difficoltà e contestazioni.

Si è ritenuto pertanto in questa occasione, di attuare l'auspicata unificazione di norme e dare così anche ai buoni del Tesoro poliennali una disciplina giuridica chiara, sicura, completa e soprattutto uniforme a quella degli altri debiti redimibili.

Con il decreto legislativo 20 agosto 1947, numero 990, vennero introdotte nel regime dei buoni alcune facilitazioni (semplificazione delle pubblicazioni nei casi di smarrimento, gratuità delle pubblicazioni stesse, ecc.), equiparandoli agli altri titoli di debito pubblico.

Con l'articolo in esame l'unificazione verrebbe completata (salvo restando però lo speciale trattamento fiscale stabilito per i buoni), corrispondendo in tal guisa ad una necessità da tempo sentita.

Evidente il vantaggio che dall'unificazione i portatori di buoni trarrebbero.

Infatti, per accennare alle più importanti conseguenze che ne deriverebbero, sarebbero estese ai buoni alcune particolari ed economiche forme di consenso ammesse per gli altri titoli di debito pubblico (per i buoni non è ora ammessa la dichiarazione di consenso presso la direzione generale o presso un ufficio provinciale del Tesoro, nè la dichiarazione di tramutamento a tergo del titolo). Sarebbero inoltre eliminate le limitazioni in vigore per alcune operazioni, specie nei riguardi dei vincoli e delle ipoteche (i buoni possono essere sottoposti soltanto al vincolo di usufrutto, al vincolo

dotale e ad ipoteca per cauzione a favore dello Stato e degli altri enti pubblici), e disciplinati con precise norme gli impedimenti e le opposizioni, eliminando turbative alla libera fiduciosa circolazione dei buoni (mancando nel regolamento 14 aprile 1912 una esplicita disposizione riguardo alle opposizioni sui buoni poliennali al portatore, venne in pratica ammessa, nei casi di furto o di dispersione di titoli, l'esperimento dei cosiddetti *fermi o sequestri preventivi*, impedimenti cioè sulle iscrizioni, con grave pregiudizio per la commerciabilità dei buoni ed il credito pubblico).

*Art. 56.* — Tenuto conto che con l'articolo 46 del presente progetto sono stati fissati i nuovi termini di prescrizione del capitale nominale dei titoli di debito pubblico, con l'articolo in esame sono stati correlativamente fissati i termini di conservazione dei documen-

ti relativi ad operazioni eseguite sui titoli stessi, fissandoli, secondo i casi in esso previsti, in dieci e in venti anni, dando peraltro facoltà all'Amministrazione di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

*Artt. 57 e 58.* — Si è ritenuto necessario stabilire che le norme sul debito pubblico, comprese, s'intende, quelle che si propongono, siano coordinate in testo unico anche per rendere più facile e spedita la consultazione delle varie disposizioni che regolano la materia in occasione della esecuzione delle singole operazioni.

Si è stabilito inoltre che si provveda alla formazione di un nuovo regolamento sul debito pubblico, che, data la specialità della materia, dovrebbe essere emanato sentita anche la Corte dei conti.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA  
DEL GRAN LIBRO  
DEL DEBITO PUBBLICO

## Art. 1.

*Abolizione delle matrici*

I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

È abrogata la prima parte del terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

## Art. 2.

*Eliminazione delle matrici preesistenti*

Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti provvederà, su motivata determinazione, la commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 151, del 30 giugno 1941.

## Art. 3.

*Nuova struttura del Gran Libro*

Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistano, nonché le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Le variazioni successive risultano da appositi registri integrativi.

## Art. 4.

*Firme da apporre sul Gran Libro*

Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono

firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti.

## Art. 5.

*Schede per opposizioni*

Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati al direttore generale del debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'articolo 221 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

## TITOLO II.

TRAMUTAMENTI,  
TRASFERIMENTI E RIMBORSI

## Art. 6.

*Intestazione*

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale.

Possono anche iscriversi a favore di un'amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

È abrogato l'articolo 15 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

## Art. 7.

*Richiesta di trasferimento o tramutamento*

La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

Non occorre l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio o da notaio, accreditati per le operazioni di debito pubblico;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

È abrogato l'articolo 22 del testo unico della legge sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

## Art. 8.

*Autenticazione*

Il pubblico ufficiale, che, nei casi di cui all'articolo 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'articolo 9.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

## Art. 9.

*Impossibilità di sottoscrivere*

Chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire trecentomila, egli può esprimere la propria volontà con domanda munita di crocesegno, apposto alla presenza di due testimoni e autenticato nei modi di cui all'articolo 8.

## Art. 10.

*Operazioni a mezzo di istituti di credito*

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

## Art. 11.

*Aziende di credito abilitate*

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che, concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di provincia.

## Art. 12.

*Consegna di titoli e pagamento di somme*

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'articolo 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti, anche senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'articolo 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione o ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 11.

## Art. 13.

*Riscossioni di capitali con reimpiego*

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti della presente legge, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal codice civile.

Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, nonchè titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

Nei casi di cui ai precedenti comma il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

## TITOLO III.

## SUCCESSIONI

## Art. 14.

*Prova del diritto a succedere*

Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:

a) nel caso di successione testamentaria:

- 1) l'estratto dell'atto di morte;
- 2) l'atto o gli atti di ultima volontà;
- 3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge e degni di fede, dalla quale risulti che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che non ve ne sono altri; che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti; che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

- 1) l'estratto dell'atto di morte;

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a), con la quale si dichiara che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.

## Art. 15.

*Documenti integrativi*

Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonché quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.

L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

## Art. 16.

*Successione aperta all'estero*

Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti

prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

## Art. 17.

*Provvedimento giudiziale*

È in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto del tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotto in luogo dei documenti indicati nell'articolo 16, deve essere emesso dalla corte di appello di Roma.

L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

## Art. 18.

*Successioni di eredi del titolare*

Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'articolo 14 può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità.

Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 17 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero.

In ogni caso, sia il tribunale che la corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

## Art. 19.

*Operazioni d'importo limitato*

Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi, dimostrare la loro qualità, anzichè nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattasi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

## Art. 20.

*Legato di specie*

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione.

Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

## Art. 21.

*Intervento degli aventi diritto*

Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.

Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'articolo 50.

## Art. 22.

*Successione dell'avente causa*

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata, nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

## Art. 23.

*Abrogazione di norme*

Sono abrogati gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536 e le successive norme modificative.

## TITOLO IV.

## VINCOLI

## Art. 24.

*Oggetto dei vincoli*

Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative.

Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

## Art. 25.

*Costituzione del vincolo*

Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'articolo 8;

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) consenso dato in una delle forme indicate nell'articolo 7, lettere a), b) e c);

c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;

d) decreto del tribunale o della corte di appello nei casi di successione.

In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.

Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

## Art. 26.

*Annotazione*

Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.

## Art. 27.

*Limitazione dei vincoli*

Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.

Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previa le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote

oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche nel nuovo carattere ad esse attribuito.

## Art. 28.

*Trasporto delle annotazioni*

Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

## Art. 29.

*Modificazioni del vincolo*

A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.

## Art. 30.

*Usufrutto*

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

## Art. 31.

*Rinnovazione dell'ipoteca*

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.

## Art. 32.

*Ipotecche non soggette a rinnovazione*

Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

## Art. 33.

*Liberazione dei vincoli*

Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 7 lettere a), b) e c);

b) per provvedimento dell'autorità competente;

c) per sentenza che espressamente ordini la cancellazione.

## Art. 34.

*Cancellazione dei vincoli senza consenso*

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'articolo 31.

## Art. 35.

*Cancellazione del vincolo di usufrutto*

La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.

## Art. 36.

*Abrogazione di norme*

Sono abrogati gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536 e successive norme modificative.

## TITOLO V.

## OPPOSIZIONI

## Art. 37.

*Titoli al portatore*

I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

## Art. 38.

*Iscrizioni nominative*

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

1) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

2) di controversia sul diritto a succedere;

3) di fallimento del titolare;

4) di controversia od esecuzione per effetto dell'ipoteca od altro vincolo annotati sulla rendita.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del debito pubblico.

L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

## Art. 39.

*Perdita di titoli nominativi*

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata.

L'Amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte, a distanza di tre

mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso nei locali della sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione, previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato.

## Art. 40.

*Esecuzione sulle rendite nominative*

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

## Art. 41.

*Titoli misti*

Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell'articolo 38 numeri 1, 2 e 3, ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli.

Adempite le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.

## Art. 42.

*Effetti impeditivi sulle rendite*

Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, è presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'articolo 41, di sospendere il pagamento degli interessi.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'articolo 38 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente.

Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 38, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

#### Art. 43.

##### *Pignoramento e sequestro di titoli*

È fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino.

Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche all'ufficio o tesoreria presso cui i titoli si trovano.

#### Art. 44.

##### *Comunicazioni al giudice penale*

Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorità, senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.

#### Art. 45.

##### *Abrogazione di norme*

Sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, e le successive norme modificative dell'articolo 48 citato.

#### TITOLO VI.

#### PRESCRIZIONE

#### Art. 46.

##### *Prescrizione degli interessi e del capitale*

Le rate degli interessi sui titoli di debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte, il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

È parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'articolo 35, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

È abrogato l'articolo 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

#### Art. 47.

##### *Prescrizione dei premi*

I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

#### Art. 48.

##### *Interruzione della prescrizione*

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare

il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

Art. 49.

*Titoli provvisori*

La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie, cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50.

*Divisione di rendite*

Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

Art. 51.

*Revoca tacita del mandato*

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza

necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiara di volervi provvedere personalmente.

In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

Art. 52.

*Prescrizione e decadenza*

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 53.

*Pagamento dei premi*

I premi assegnati a titoli del debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.

Art. 54.

*Atti esenti da registrazione*

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'articolo 3 della tariffa allegato *d*) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

È abrogato l'articolo 69 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 55.

*Buoni del Tesoro poliennali*

Salve rimanendo le norme tributarie stabilite per i buoni del Tesoro poliennali, sono estese ad essi le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per gli altri titoli di debito pubblico, nonchè quelle della presente legge.

Sono abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700.

## Art. 56.

*Conservazione dei documenti*

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

## Art. 57.

*Testo unico*

Il Governo provvederà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coordinare in testo unico, con le opportune modificazioni, le norme legislative sul debito pubblico.

## Art. 58.

*Regolamento*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentita anche la Corte dei conti, sarà emanato un nuovo regolamento generale sul debito pubblico.